



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Rep.n.82/2015

Prot.n.0003670/2015 del 21.09.2015

IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTA la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

VISTO il decreto del Garante rep.n.43/2014 prot.n.0002011/2014 del 17.06.2014 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168;

RAVVISATA l’opportunità di modificare parzialmente il citato decreto, al fine di assicurare la più ampia accessibilità e trasparenza delle informazioni concernenti il procedimento di concessione dei contributi;



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

VISTO il decreto del Garante rep.n.4/2014 prot.n.0000416/2014 del 4.02.2014 recante “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, come modificato dal decreto rep. n.81/2015 prot.n.0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all’articolo 12-bis “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, che dà attuazione all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Garante n.43/2014 prot.n. 0002011/2014 del 17.06.2014

1. Al decreto del Garante n.43/2014 prot.n. 0002011/2014 del 17.06.2014 sono apportate le seguenti modifiche:

-all’articolo 2 (Modalità di presentazione delle domande) sono aggiunti i seguenti commi:

***3bis.** Qualora l’associazione o organizzazione o ente sia costituito da meno di un anno e per tale ragione non abbia ancora approvato il primo bilancio d’esercizio, il rappresentante legale deve produrre apposita dichiarazione allegando copia dell’atto costitutivo.*

5. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo saranno indicati nell’avviso pubblico di cui al successivo articolo 5.

6. Una Commissione composta da tre membri, nominata con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, è incaricata di esaminare le domande pervenute e di riferire al Garante, esprimendo il parere:

- a) sulla sussistenza dei requisiti e dei fini di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;*
- b) sulla completezza della documentazione presentata;*



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

c) sulla coerenza dei progetti/iniziative presentati rispetto agli obiettivi strategici individuati dal Garante nel documento programmatico annuale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168.

- l'articolo 4 comma 1 (Modalità di erogazione dei contributi) è modificato come segue:

1. I contributi sono concessi, previa valutazione della Commissione di cui al precedente articolo 2, comma 6, nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale. Lo stanziamento annuale destinato ai contributi è indicato nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 5 ed è evidenziato in apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno di riferimento.

- all'articolo 4 comma 5 (Modalità di erogazione dei contributi) è aggiunto il seguente comma: 5-bis. *Il contributo sarà concesso previo parere espresso della Commissione di cui al precedente articolo 2, comma 6, risultante da apposito verbale.*

-è aggiunto il seguente articolo 5 (Pubblicità):

- 1. Le disposizioni del presente decreto saranno rese note con cadenza annuale attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org, nella sezione denominata "Autorità trasparente".*
- 2. Nell'avviso annuale saranno precisate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e saranno individuati, in coerenza con le finalità e gli obiettivi strategici individuati dal Garante nel documento programmatico dell'anno di riferimento, i temi specifici sui quali dovranno essere presentate le domande da ammettere al contributo.*

-è aggiunto il seguente articolo 6 (Disciplina transitoria):

- 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.*

Roma, 21 settembre 2015

Vincenzo Spadafora

0